ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA
Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)
Tel.: 0522599153 - 0522597118 fax: 0522348434
codice fiscale: 80012790350 - codice meccanografico: REIC84300X
E-mail: info@icalbinea.gov.it - reic84300x@istruzione.it - **p.e.c.**: reic84300x@pec.istruzione.it
Sito: www.icalbinea.gov.it Codice Univoco Ufficio: UFMTSM

VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO[1]

Indice

La normativa di riferimento 2
La valutazione 2
La valutazione del comportamento 2
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti 3
Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 3
Ammissione alla classe successiva nella secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo 4
Criteri generali per derogare al limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato) 5
Esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione 5
Commissione 5
Prove d'esame 5
Correzione delle prove e valutazione finale 6
Prove standardizzate nazionali 6
Prove standardizzate nazionali nella scuola primaria 6
Prove standardizzate nazionali nella scuola secondaria di primo grado 6
La valutazione per gli alunni con disabilità 7
La valutazione per gli alunni con DSA 7
La valutazione degli alunni stranieri 8
Certificazione delle competenze 8
Allegati
Allegato n. 1: Rubrica delle competenze in uscita dalla scuola dell'infanzia.
Allegato n. 2: Rubrica per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria.
Allegato n. 3: Criteri/descrittori per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di I grado.
Allegato n. 4: Rubriche per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria (Italiano, lingua inglese, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia, religione).
Allegato n. 5: Rubriche per la valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria di I grado (Italiano, lingua inglese e seconda lingua comunitaria-francese, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia, religione cattolica).
Allegato n. 6: Valutazione del livello globale nella scuola primaria e secondaria di I grado.
Allegato n. 7: Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria- Rubrica di valutazione.
Allegato n. 8: Certificazione delle competenze al termine del I Ciclo di istruzione- Rubrica di valutazione.

[1] DOCUMENTO E ALLEGATI sono stati deliberati nel Collegio Unitario del 8 Gennaio 2018

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ⇒ DECRETO LEGISLATIVO N. 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- ⇒ DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2017, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
- ⇒ D.M. N. 741/2017, regolamenta l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- ⇒ D.M. N. 742/2017, regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- ⇒ CIRCOLARE MIUR N. 1865/2017, Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- ⇒ LEGGE N. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- ⇒ D.M. N.254/2012, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
- ⇒ LEGGE N. 170/2010 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- ⇒ LEGGE N.104/1992, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- ⇒ DPR N. 249/1998 modificato dal DPR N. 235/2007 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

LA VALUTAZIONE

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. È espressa con voto in decimi e viene effettuata dai docenti collegialmente, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Per la SCUOLA DELL'INFANZIA non si procede a valutazione; si rimanda al PTOF l'illustrazione delle modalità e dei criteri di osservazione dei processi di apprendimento che consentono lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e della competenza e che avviano alla cittadinanza. La scuola dell'infanzia si raccorda con la scuola primaria progettando percorsi di continuità e fornendo elementi utili alla valutazione in ingresso (Rubrica delle competenze in uscita dalla scuola dell'infanzia. Allegato n. 1).

La valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle **competenze di cittadinanza** e si rifà ai seguenti documenti:

- Statuto delle studentesse e degli studenti (per la scuola secondaria di primo grado)
- Patto educativo di corresponsabilità
- Regolamenti interni dell'Istituzione scolastica

Nella definizione del comportamento sono considerate:

- ➢ il rispetto delle regole e delle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità.
- ➢ Il mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell'ambiente e delle cose, dentro e fuori la scuola.
- ➢ La partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune.
- ➢ La collaborazione con altri.
- ➢ L'impegno.

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico definito sulla base dei criteri/descrittori esplicitati negli allegati e reperibili anche sul sito internet dell'Istituto. Tra quelli indicati saranno scelti i descrittori ritenuti più pertinenti per l'alunno/a.

Allegato n. 2, Rubrica per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria.
Allegato n. 3, Criteri/descrittori per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di I grado.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
La precisazione dei livelli è espressa nelle allegate ***Rubriche per la valutazione degli apprendimenti***, reperibili anche nel sito internet dell'Istituto. (**Allegato n. 4**, Rubriche per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria: italiano, lingua inglese, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia. **Allegato n. 5**, Rubriche per la valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria di primo grado: italiano, lingua inglese e seconda lingua comunitaria-francese, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia).

È compito specifico di ciascun insegnante scegliere, tra quelli indicati, il voto ritenuto più pertinente per l'alunno/a. Il voto indicato nel documento di valutazione, non rappresenta la media aritmetica dei voti delle singole prove di verifica effettuate nel corso del quadrimestre o dell'anno scolastico, bensì indica i profitti, le autonomie e i processi maturati.

La valutazione è integrata dalla descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (rispetto al metodo di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza ...) e del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale (autonomia raggiunta dall'alunno, relazioni sociali) (**Allegato n. 6**, Valutazione del livello globale nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado).

Qualora la valutazione periodica o finale degli apprendimenti indichi livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione la scuola segnala tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni quanto rilevato e attiva specifiche strategie e azioni per il miglioramento.
Nei mesi di novembre/dicembre e di aprile le famiglie ricevono le informazioni sugli esiti di apprendimento al termine dei bimestri.
Per la scuola primaria l'informazione inerente gli esiti delle verifiche orali e scritte avviene attraverso il diario e il materiale scolastico in uso (quaderni, schede ...).
Per la scuola secondaria di I grado gli esiti delle verifiche orali e scritte sono sempre accessibili alle famiglie attraverso il registro elettronico, costantemente aggiornato dai docenti, ma anche attraverso il diario degli alunni.
Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado il gruppo docente o il consiglio di classe procede a convocazione della famiglia dell'alunno/a che presenta difficoltà di apprendimento per un colloquio informativo e di condivisione delle strategie di miglioramento della situazione. Nella scuola secondaria di I grado tali colloqui sono curati dal coordinatore di classe, possibilmente dall'intero gruppo docente nella scuola primaria. I colloqui sono previsti anche al permanere delle difficoltà già evidenziate e, nel mese di maggio, per i casi a rischio di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.
Nella valutazione disciplinare di fine quadrimestre occorre tener conto non solo della misurazione delle conoscenze e abilità ma anche:

- del punto di partenza dell'alunno/a;
- delle sue capacità;
- dei processi attivati per l'apprendimento;
- dell'interesse dimostrato nei confronti della disciplina;
- dell'impegno nello studio individuale;

- della partecipazione all'attività didattica.

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (una o più valutazioni con voto inferiore a 6/10). In questo caso l'istituzione scolastica segnala tempestivamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
I docenti della classe in sede di scrutinio, **con decisione assunta all'unanimità,** possono non ammettere l'alunno/a alla classe successiva in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:

⇒ le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.
⇒ Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.
⇒ Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno/a a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.
⇒ Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

Ammissione alla classe successiva nella secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo se hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti) e anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più disciplina (voto inferiore a 6/10). In questo caso l'istituzione scolastica segnala tempestivamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
E' necessario, inoltre, non essere incorsi in sanzioni disciplinari previste dall'art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998.
Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:

⇒ mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'alunno/a in base alle peculiarità individuali (obiettivi didattici stabiliti dai docenti delle singole discipline o dal Consiglio di classe) in più discipline.
⇒ Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti disciplinari che possano pregiudicare la frequenza della classe successiva oppure gli esiti dell'Esame di Stato o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.
⇒ Una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe e l'impegno profuso in azioni di recupero anche individuali.
⇒ Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.
⇒ Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno/a a superare le difficoltà.

La non ammissione deve essere considerata come un'ulteriore possibilità data all'alunno/a di costruire le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, di recuperare conoscenze e competenze nelle aree di sviluppo della personalità (area cognitiva e di apprendimento, affettivo – relazionale, autonomia) e di acquisire una maggiore consapevolezza di sé.

Il consiglio di classe decide di ammettere alla classe successiva con valutazioni in una o più discipline con voto inferiore a 6/10, se vi sono le premesse per una ripresa, attraverso il recupero nei mesi estivi che verrà

valutato a settembre.

Per l'**ammissione all'esame** è necessario aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
Il **voto di ammissione all'esame** conclusivo del primo ciclo **è espresso** dal consiglio di classe **in decimi**, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno/a, secondo i parametri sotto indicati:

- valutazioni in ciascuna disciplina ottenute a conclusione dell'anno scolastico,
- livello di partenza,
- livello di conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi,
- evoluzione del processo di apprendimento,
- impegno profuso per superare eventuali carenze e difficoltà,
- metodo di studio,
- partecipazione alle varie attività didattiche,
- socializzazione e collaborazione,
- evoluzione della maturazione personale.

L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dalla norma di riferimento.

Criteri generali per derogare al limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato)

È competenza del Consiglio di classe valutare la possibilità di concedere deroga al limite minimo di frequenza nelle seguenti situazioni deliberate dal collegio docenti:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate e documentabili;
- gravi e documentati motivi di famiglia;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).

In ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ad uno dei casi sopra riportati.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Commissione
Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Prove d'esame
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte (da svolgersi in giorni diversi, anche non consecutivi) ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- **Prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento. È intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. Propone la scelta su almeno tre teme di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

➢ **Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche**. Serve ad accertare la «*capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni*», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni). Propone la scelta su almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
- Problemi articolati su una o più richieste.
- Quesiti a risposta aperta.

➢ **Prova scritta relativa alle lingue straniere**. Si articola in due sezioni distinte e serve ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. Propone la scelta su almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:
- Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta.
- Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo.
- Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti.
- Lettera o email personale.
- Sintesi di un testo.

➢ **Il colloquio** è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Correzione delle prove e valutazione finale

Alla prova di lingua straniera anche se distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi (senza frazioni decimali).

La valutazione finale complessiva viene espressa con **votazione in decimi** e deriva dalla **media**, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il **voto di ammissione e la media** non arrotondata **dei voti delle prove scritte e del colloquio**. L'esame si intende **superato** se il candidato consegue una votazione complessiva di **almeno sei decimi**. Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata dalla **lode**, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Per la lode è richiesta **l'unanimità della Commissione**.

Prove standardizzate nazionali

Prove standardizzate nazionali nella scuola primaria

Le prove standardizzate nazionali dall'INVALSI sono somministrate nel mese di maggio nelle classi seconde e quinte.

Nella classe seconda si effettuano le prove di italiano e matematica.

Nella classe quinta si effettuano le prove di italiano, matematica e inglese.

Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

Prove standardizzate nazionali nella scuola secondaria di primo grado

Le prove standardizzate nazionali predisposte dall'INVALSI sono somministrate entro il mese di aprile nelle classi terze e sono finalizzate a rilevare gli apprendimenti in italiano, matematica, inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono somministrate e svolte con l'uso del computer.

Per la prova di inglese al termine del primo ciclo, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.

La partecipazione alle prove rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione. Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

La valutazione per gli alunni con disabilità

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI (Piano Educativo Individualizzato) ed è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte.

- PROVE INVALSI.
  Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
- PROVE D'ESAME.
  Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.
- PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE.
  Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
- ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO.
  È rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
- DIPLOMA FINALE.
  Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La valutazione per gli alunni con DSA

La valutazione per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

- PROVE INVALSI
  Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
- PROVE D'ESAME
  Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»

Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.

- DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA
  In casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
- DIPLOMA FINALE
  Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove

La valutazione per gli alunni stranieri
La valutazione per gli alunni stranieri è effettuata tenendo conto del PDP (qualora l'alunno/a rientri tra i Bisogni Educativi Speciali) ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
Nel considerare la non ammissione alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà valutata l'utilità o meno che la ripetenza può avere per l'alunno/a tenendo conto anche:

- dell'età psicologica e biologica oltre che anagrafica in modo da evitare troppa differenza tra l'alunno e il gruppo in cui si inserisce;
- del vissuto degli alunni e delle loro percezioni;
- di qualsiasi pur minimo progresso o miglioramento nelle relazioni e/o negli apprendimenti che l'alunno può aver dimostrato nel corso dell'anno o in più anni;
- della situazione personale, familiare e sociale;
- delle caratteristiche della classe accogliente.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.
La certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.
La certificazione delle competenze, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato a livello nazionale al termine della scuola primaria (allegato A al Decreto) e della scuola secondaria di I grado (allegato B al Decreto). (**Allegato n. 7**, Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria-rubrica di valutazione; **Allegato n. 8**, Certificazione delle competenze al termine del I Ciclo di istruzione - Rubrica di valutazione).
Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
Per gli allievi "in uscita" dalla scuola dell'Infanzia si allega la Rubrica con gli indicatori relativi alle competenze acquisite dagli alunni. (**Allegato n. 1**, Rubrica delle competenze in uscita dalla scuola dell'infanzia).